

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Direttori dei Centri

**Ai Presidenti dei Comitati Scientifici delle
Biblioteche di Area**

Ai Dirigenti

Ai Segretari dei Dipartimenti e dei Centri

Ai Responsabili delle Biblioteche di Area

Alla R.S.U. d'Ateneo, Sigg. :

- APPRUZZESE Ester

Facoltà di Economia

- BERTINOTTI Anne Maria

Facoltà di Economia

- CIANCARELLI Arteo

Dipartimento di Biologia

- FRANCAVILLA MARCO

Divisione I – Ripartizione VI

- PERRI Aldo

Dipartimento di Giurisprudenza

- PONZO Stefania

Divisione II – Ripartizione II

- POSCA Francesco

Sede Sindacale UIL

- ROMANO Elena



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Dipartimento di Biologia

- ROSATI Pietro

Sede Sindacale CGIL

- SETTH Andrea

Segreteria studenti - Settore I

- STELITANO Rocco

Presidenza della Fac. di Economia

- SURDO Annamaria

Dipartimento Medicina dei Sistemi

SEDE

Al Sig. DI LULLO Giuseppe

Segretario Sindacato CGIL Univ. e Ricerca

di Roma e del Lazio

Via Buonarroti, 12

00185 ROMA

Al Rappresentante Territoriale

della CISL Università

Dott. RUSSO Francesco

Al Rappresentante Territoriale

della CISL Università

Sig. LAZZARINI Stefano

Al Sig. POSCA Francesco

Rappresentante territoriale della UIL

Università Ricerca



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Alla Sig.ra SURDO Annamaria

Rappresentante territoriale della USB - PI

Dipartimento Medicina dei Sistemi

Al Dott. FRANCAVILLA Marco

Rappresentante d'Ateneo SNALS UNIV -

CISAPUNI

Sett. II – Ripart. VI – Divisione I

Al Rappresentante Territoriale

SNALS UNIV – CISAPUNI

Dott. PROSPERI Duccio

Al Sig. D'IPPOLITO Daniele

Rappresentante CSA - Cisl

Presidenza Fac. di Economia

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Com'è noto il provvedimento in oggetto ha introdotto numerose misure di riduzione della spesa pubblica di interesse diretto per le Università e più in generale per il sistema pubblico che, comunque, generano effetti sul sistema universitario.

Si riportano, di seguito, le principali misure di razionalizzazione e di contenimento previste dalla suddetta previsione normativa con l'invito, per le parti di rispettiva competenza, ad un approfondimento dei temi evidenziati e all'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

Art. 1

Comma 1: Prevede che i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione 135/2012 (15 agosto 2012), in violazione:

- dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999;
- dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, **sono nulli.**

Essi costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Nel calcolo del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo dei richiamati strumenti di acquisto Consip e quello indicato nel contratto.

Comma 2: prevede che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese e, pertanto, sono da ritenersi illegittimi quei criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso alle gare connessi al fatturato aziendale.

Per questo si è pervenuto alla modifica degli art.li 2, comma 1-bis, 37,41,75 e 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Comma 3: riguarda la possibilità per le pubbliche amministrazioni, in caso di indisponibilità di Convenzioni Consip Spa e in caso di motivata urgenza, di svolgere autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e contenenti una espressa condizione risolutiva da applicarsi nel caso di successiva disponibilità di nuova convenzione;

Comma 6: ricorso al Mercato Elettronico ed Accordi Quadro con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con Consip Spa per l'acquisto di beni e servizi;

Comma 7: stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450 della Legge n. 296/2006, le Amministrazioni Pubbliche (tra cui anche le Università) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta relativamente ad alcune categorie merceologiche tassativamente indicate quali energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile sono tenute:

- a) ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 455 della Legge n. 296/2006;
- b) ovvero esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema

- c) dinamico di acquisizione messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti nelle indicate categorie merceologiche anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno, comunque, essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità, per il contraente, di adeguamento ai predetti corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

La mancata osservanza delle disposizioni del precedente comma 7 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e del danno erariale;

Comma 8: si prevede che i contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto per il tramite di Consip Spa e/o delle centrali di committenza regionale e quello indicato nel contratto;

Comma 9: si prevede che con successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno individuate ulteriori categorie merceologiche sottoposte alla disciplina di cui commi 7 e 8 dell'art. 1;

Comma 10: stabilisce che le centrali di committenza danno comunicazione al Commissario Straordinario, di cui all'art. 2 del D.L. n. 52 del 2012 (convertito dalla L. 94/2012) e a Consip Spa dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni;

Comma 11: il Commissario straordinario istituisce tramite Consip Spa un elenco delle centrali di committenza e dei dati relativi ai contratti e alle convenzioni stipulate da dette centrali;

Comma 12: prevede che l'aggiudicatario delle Convenzioni Consip e delle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali può offrire a Consip Spa e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella Convenzione, che troverà attuazione nei relativi contratti stipulati e da stipulare a decorrere da apposita comunicazione che Consip Spa e le centrali di committenza pubblicheranno sui relativi portali, previa verifica dell'avvenuta riduzione;

Comma 13: consente alle amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il diritto di recesso è limitato al caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip Spa, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip Spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui alla convenzione.

E' prevista, inoltre, la nullità di ogni patto contrario alla presente disposizione.

E' previsto l'inserimento automatico del diritto di recesso nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del codice civile anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso, la pubblica amministrazione deve darne comunicazione alla Corte dei Conti entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4 della Legge 20/1994;

Comma 15: prevede che per le Convenzioni Consip, di cui all'art.26 L. 23/12/1999 n. 488 alle quale sia possibile ricorrere alla data di entrata in vigore della Legge 135/2012, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31/12/2012, e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge 135/2012;

Comma 16: la durata delle Convenzioni di cui al comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non è intervenuta da parte della centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi, con facoltà di recesso per l'aggiudicatario.

In caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al comma 15, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999, Consip Spa e le centrali regionali di committenza potranno stipulare una convenzione avente durata fino al 30.06.2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, purché siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura;

Comma 16 bis: ha aggiunto al comma 1 dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 un periodo il quale prevede che in casi di particolare interesse le Convenzioni Consip possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente, trattandosi, in pratica, di prevedere la possibilità da parte della Consip Spa di un affidamento multiplo;

Commi 17 e 18: viene stabilito l'impegno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Consip Spa, di sviluppare il sistema informatico di e-procurement;

Comma 19: prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip Spa, realizzi un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione dei beni mobili;

Comma 24: contiene due aggiunte al testo unico sul pubblico impiego di modifica dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina le funzioni dei dirigenti generali inserendo, dopo la lettera 1-bis, due nuove lettere 1 – ter 1 – quater.

L'1 – ter prevede che i dirigenti forniscano le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio stesso.

L'1 – quater demanda ai dirigenti il compito di provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

Comma 26 bis: prevede che i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10% per il triennio 2013/2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei Spa ovvero a Consip Spa, nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati.

Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5%.

ART.2

Comma 17: prevede la modifica dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 in materia di informazione ai sindacati;

Comma 19: prevede l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi;

ART. 3

Comma 1: viene disposto il blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Il blocco è riferito al triennio 2012/2014;

Comma 4: prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015 i canoni di locazione passiva relativi a contratti aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale sono ridotti del 15% di quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della Legge 135/2012.

Inoltre il rinnovo del apporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle condizioni di disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni e la permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocativo in relazione ai propri fabbisogni;

Comma 5: in mancanza delle predette condizioni di cui al comma 4 i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza;

Comma 6: per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 % sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio;

Comma 9: prevede misure di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio inserendo un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le amministrazioni interessate devono porre in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della Legge 135/2012 piani di razionalizzazione degli spazi. Sempre nell'ottica della razionalizzazione e dell'ottimizzazione degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, sono previste azioni finalizzate allo scarto degli atti di archivio.

ART. 4

L'art. 4 contiene misure sulla messa in liquidazione e privatizzazione di società in house che svolgono servizi nei confronti della sola PA, misure circa la composizione dei consigli di amministrazione di tali società, l'applicazione più ampia del principio della selezione competitiva per l'individuazione di beni e servizi strumentali all'attività della PA, limiti di assunzioni nelle società pubbliche, divieto di arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società statali.

I primi tre commi, mirano a ridurre il numero delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, intendendosi per "amministrazioni pubbliche" quelle definite nel comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quindi anche le Università).

In particolare si dispone che entro il 31 dicembre 2013 siano liquidate le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, qualora l'intero fatturato sia rappresentato per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla Pubblica amministrazione e quindi la loro attività in favore di terzi sia molto limitata.

La riduzione è prevista secondo una duplice modalità:

- a) scioglimento della società, entro il 31 dicembre 2013 considerando esenti da imposizione fiscale – ad eccezione dell’IVA e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa – gli atti correlati allo scioglimento;
- b) alienazione dell’intera partecipazione detenuta dalla pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2013, mediante procedure a evidenza pubblica tenuta a considerare quale elemento di valutazione dell’offerta l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione.

Nel caso in cui l’amministrazione interessata non proceda secondo quanto stabilito, le predette società non potranno comunque, secondo quanto disposto dal comma 2, ricevere affidamenti diretti di servizi né vedere rinnovati gli affidamenti in corso, a partire dal 1 gennaio 2014. Da questa data in poi tutti i servizi non prodotti nell’ambito dell’amministrazione dovranno essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ricorrendo al mercato e utilizzando le procedure concorrenziali previste dal Codice degli appalti, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale.

La norma non dovrebbe applicarsi ai consorzi e alle società consortili poiché la disposizione sembra privilegiare il riferimento alla società così come definite dall’art. 2247 del codice civile e successive modifiche. Inoltre nel contratto di consorzio ex art. 2602 c.c., più soggetti pongono in essere un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Nel consorzio mancano gli elementi caratteristici delle società, poiché esso non svolge un’attività d’impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate partecipanti, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese (ad esempio promozione e sviluppo della ricerca).

Il comma 3 esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 163 del 2006 e s.m.i..

Sono centrali di committenza le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti di lavori o accordi quadro di forniture e servizi per altre amministrazioni aggiudicatrici.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. lgs n. 163/2006 e s.m.i. (tra cui anche le Università statali) possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’altra formazione tecnologica.

La previsione non si applica altresì ai seguenti tipi di enti e associazioni operanti:

- nel settore dei servizi socio assistenziali;
- nel settore dei beni e attività culturali;
- nel settore dell’istruzione e della formazione;
- gli enti e associazioni di promozione sociale senza finalità di lucro di cui alla legge n. 383 del 2000;
- le organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991);

- le organizzazioni non governative che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo (legge n. 49 del 1987);
- le cooperative sociali (legge n. 381 del 1991);
- le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, riconosciute dal CONI (articolo 90, legge n. 289 del 2002, il cui ambito di applicazione è definito dall'articolo 7 del D.L. n. 136 del 2004);
- le associazioni rappresentative, di coordinamento e di supporto degli enti territoriali e locali. Il comma 7 prevede che, a decorrere dall' 1/1/2014, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (tra cui anche le Università statali), acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante procedure concorrenziali ma che restano tuttavia consentite "le acquisizioni in via diretta di beni e servizi mediante convenzioni", con:
 - 1) le associazioni di promozione sociale ex art. 30 L. 383/2000;
 - 2) le associazioni di volontariato ex art. 7 L. 266/1991;
 - 3) le associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 L. 289/2002;
 - 4) le cooperative sociali ex art. 5 L. n. 381/1991, ossia le cooperative sociali di tipo B che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (in questo caso gli affidamenti devono, peraltro, rispettare il successivo comma 8 – bis , la legislazione regionale e la recente determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 /2012, con la conseguenza che:
 - a) la stipula delle relative convenzioni per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi, possibile, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, per importi inferiori alla soglia comunitaria, deve essere preceduta da una procedura competitiva tra tali soggetti per scelta del contraente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione;
 - b) per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, è possibile soltanto inserire nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo);
- 5) le organizzazioni non governative, per acquisizioni di beni e servizi realizzate nell'ambito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo **di cui alla L. n. 49/1987**

Il successivo comma 8 stabilisce che , a decorrere dall' 1/01/2014, l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 Euro annui. Sono comunque fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.

Sono fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore ad € 200.000 in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla

legge 383/2000, delle associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e delle organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987. Il comma 8- bis precisa, però, che il limite dei 200.000 euro come valore complessivo non si applica alla procedure previste dall'art. 5 della legge n. 381/1991, relative agli affidamenti a cooperative sociali di tipo b), sopra riportate.

ART. 5

Commi da 2 a 6: A decorrere dall'anno 2013 le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione tra cui le Università statali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, noleggio, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale soglia è derogabile nel 2013 solo nel caso di contratti pluriennali già in essere (comma 2).

L'utilizzo dell'autovettura di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare (comma 3).

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 4).

Il comma 5 contiene disposizioni circa il reimpiego del personale impegnato nel parco autovetture, qualora cessi dalle mansioni a seguito della riduzione di cui al comma 2;

Comma 7: viene posta una soglia pari a 7 euro per il valore dei buoni pasto per il personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (quindi anche le Università). Tale soglia opera dal 1 ottobre 2012, con cessazione da quella data delle disposizioni normative a contrattuali più favorevoli. I destinatari dei buoni pasto sono esclusivamente il personale contrattualizzato.

I risparmi di spesa che ne derivano costituiscono economia di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

Comma 8: si dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche devono essere fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

Ciò vale anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

La disposizione ha portata generale applicandosi a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e si applica a tutte le categorie di personale contrattualizzato e non contrattualizzato.

La norma dispone per l'avvenire e quindi, sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme, sono salvaguardate le situazioni pregresse già definite prima dell'entrata in vigore del decreto legge poi convertito nella Legge 135/2012.

Tutto però deve essere valutato con riferimento alle norme contrattualmente e normativamente previste nei vari comparti. In particolare bisognerà prestare attenzione alla concreta motivazione che ha portato al rinvio dell'utilizzo delle ferie e quindi delle effettive esigenze di servizio;

Comma 9: riguarda l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni tra cui anche le Università di attribuire incarichi di studio e consulenza (sembrerebbe anche a titolo gratuito nel silenzio della norma e nell'ipotesi più restrittiva) a soggetti già appartenenti ai ruoli e collocati in pensione che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.

Si tratta degli incarichi di studio e consulenza così come definiti dalla Corte dei Conti nella delibera (SS.RR.contr. 15 febbraio 2005 n. 6): per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art. 5 D.P.R. n. 338/94, che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno. Non sono individuate altre tipologie (docenze, etc.) e quindi la norma non può avere una portata estensiva;

Comma 10: Alla lettera a) è previsto l'obbligo di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente (il cd. cedolino).

L'obbligo vale per tutte le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 quindi anche per le Università.

Esse peraltro sono esentate dal pagamento del contributo al Ministero dell'economia e delle finanze, dovuto quale corrispettivo del servizio.

L'obbligo di avvalersi delle procedure indicate può essere derogato dalla singola amministrazione solo qualora essa, nel ricorrere ad altro contraente, fruisca di condizioni di qualità e di prezzo non svantaggiose oppure sviluppi in proprio le relative procedure.

Diversamente, gli atti e i contratti attuati in violazione sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale;

Comma 10 ter sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica). In base alla disposizione così riformulata, al professore o al ricercatore universitario che rientri nei ruoli delle università da incarichi avuti presso altri enti o istituzioni verrà corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

In nessun caso potrà mantenere il trattamento economico complessivo goduto durante il periodo fuori ruolo: l'attribuzione di assegni ad personam sarà da considerarsi illegittima e causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione. La normativa allo stato vigente consentiva la possibilità di mantenere attraverso la corresponsione di un assegno ad personam aggiuntivo il maggiore trattamento goduto nell'incarico precedentemente svolto. E' evidente l'intento del legislatore di ridurre la spesa;

Commi dall'11 all'11 sexies: incentrati sulla valutazione del personale dirigenziale e non nelle more dei rinnovi contrattuali in applicazione di quanto disposto dal Dlgs 150/2009. Si prevede che la valutazione del personale si svolga in base ad alcuni criteri (raggiungimento di predeterminati e oggettivabili obiettivi; comportamenti organizzativi; capacità di valutazione), e che i dirigenti effettuino una valutazione del personale. La novità è che per legge si disciplina ancora una volta il meccanismo di valutazione.

Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli, in questo caso per la retribuzione di risultato, – i quali non sono comunque in numero inferiore al 10 per cento della totalità dei dipendenti della rispettiva amministrazione – è attribuito un trattamento accessorio (nei limiti delle risorse disponibili per la differenziazione retributiva in base al merito) maggiorato di un importo complessivo tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie secondo le modalità stabilite dal sistema di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2009. L'intervento normativo specifica inoltre che nella valutazione del personale non si tiene conto dei periodi congedo per maternità, paternità e parentale superando in questo modo alcune criticità di applicazione e che è fondamentale la pubblicazione dei dati dell'incentivazione del personale anche in forma aggregata in modo da evidenziare i criteri di selettività nell'attribuzione degli incentivi.

Infine si evidenzia che le norme intervengono direttamente sui vari meccanismi di incentivazione previsti dai contratti collettivi di tutte le pubbliche amministrazioni trattandosi di norme di applicazione immediata in attesa dei rinnovi contrattuali.

ART. 7

Comma 42: modifica il regime dei contributi degli studenti universitari novellando l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 con la previsione di contributi incrementati a carico degli studenti fuori corso. Con la legge n. 135/2012 è ripristinato il limite massimo della contribuzione a carico degli studenti per i servizi offerti dall'Università al 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle Università di cui alla legge n. 537 del 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica). La disposizione prevede ora che le Università possano determinare autonomamente incrementi di contribuzione a carico degli studenti fuori corso, sulla base di principi di equità, progressività e redistribuzione, tenendo presente limiti e criteri fissati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tali incrementi di contribuzione non sono computati ai fini del raggiungimento di quel limite del 20% indicato nel comma 1. L'introduzione di questo meccanismo a carico dei fuori corso richiama comunque una serie di parametri da tenere presenti, che comprendono anche il numero di anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi, il reddito ISEE familiare, la condizione di studente-lavoratore.

Un altro comma aggiunto all'articolo 5 sulla contribuzione studentesca specifica i limiti massimi degli incrementi applicabili ai fuori corso, ponendoli in rapporto al reddito ISEE

familiare. Sono individuate tre fasce: per i redditi inferiori a 90.000 euro l'incremento non può superare il 25%; per i redditi fino a 150.000 euro l'incremento non può superare il 50%; per i redditi oltre i 150.000 euro, l'incremento non può superare il 100%.

Almeno la metà (50%) delle risorse derivanti da tali incrementi dovranno essere destinate in parte ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio previste dal decreto legislativo n. 68 del 2012 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti) a favore degli studenti meritevoli. La parte residua dovrà essere destinata a interventi di sostegno allo studio, in particolare per quanto riguarda gli aspetti logistici e organizzativi (sistema abitativo, mobilità, mense, servizi di orientamento e tutorato, ecc.);

Comma 42 bis: stabilisce che il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un processo di accorpamento dei consorzi universitari Cineca, Cilea e Caspur, per esigenze di razionalizzazione della spesa e per il funzionamento mediante la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con l'obiettivo di garantire il supporto in termini di servizi e innovazione, alle esigenze del ministero e dei vari settori interessati;

Comma 42 ter: dispone che, per consentire una corretta transizione al nuovo ordinamento e l'adozione dei nuovi statuti, il comma 9, dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) relativo alla durata in carica degli organi monocratici, si interpreta nel senso che, ai fini della decorrenza del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello in cui esso viene definitivamente adottato dal Ministero, dopo aver esercitato i controlli previsti dalla legge (ex comma 7 dell'art.2 legge 240/2010).

ART. 8

Comma 1: prevede tra l'altro la razionalizzazione e la riduzione delle comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011.

Prevede altresì, la riduzione delle spese di telefonia mobile e fissa sia mediante una razionalizzazione dei contratti in essere che attraverso una diminuzione del numero degli apparati telefonici.

Altre disposizioni riguardano misure di ottimizzazione degli spazi delle Pubbliche Amministrazioni e la dematerializzazione degli atti con conseguente riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari ad almeno il 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011;

Comma 3: Stabilisce una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello stato pari al 5% nell'anno 2012 e del 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno;

ART. 11

Comma 1: Alla lettera f) si prevede che per migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, le stesse possano svolgersi anche con modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri.

ART. 14

Comma 3: modificando l'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008, si dispone in merito ai limiti assunzionali per le università, che potranno procedere al ricambio del turn – over nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nel 2015 e del 100 per cento dal 2016.

I limiti per procedere ad assunzioni vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge 135/2012, erano – sempre in relazione al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente del 50% nell'anno 2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013 per le università statali.

Le Università – con l'aggiunta di un comma 13 –bis all'art. 66 del citato DL n. 112 – possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente per il triennio 2012-2014, al 50 per cento per l'anno 2015 e al 100 per cento a decorrere dal 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni è effettuata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Il MIUR procederà annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Con nota prot. n. 1176 del 19 luglio 2012 la direzione generale del Ministero dell'Università ha dato alcune indicazioni relative all'applicazione della disposizione in commento. In particolare sono salvaguardate le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate su assegnazioni a valere sul piano straordinario dei professori associati 2011, utilizzando punti organico residui al 31 dicembre 2011, delle programmazioni 2011 e 2010, nella misura in cui l'ateneo negli anni di riferimento non sia stato sottoposto al blocco delle assunzioni, a valere integralmente su risorse esterne. In seguito con nota prot. 1238 del 7/08/2012, il ministero ha precisato che l'intero sistema delle Università Statali (quindi tutto il sistema considerato unitariamente nel suo complesso) può procedere per l'anno 2012 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente di punti organico corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno 2011. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni sarà effettuata con

decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e delle assunzioni già effettuate per l'anno in corso.

Il comma 4bis è stato introdotto invece dalla legge di conversione. In particolare si ricorda che l'art. 2 della legge (non applicabile alle Università) dispone una riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (prevedendo, tra l'altro forme di mobilità e pensionamento oltre alla questione del personale in soprannumero). Le previsioni permangono e le amministrazioni che non procedono alla propria riorganizzazione, connessa alla riduzione delle dotazioni organiche, non possono procedere ad alcuna assunzione di personale. Sono salve, peraltro (ai sensi dell'articolo 2, comma 6) le procedure concorsuali e di mobilità già avviate. Restano comunque ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni (e proprio l'articolo 14, commi 1 - 2 incide sulla normativa materia di turn over).

La disposizione introdotta prevede che, fermo restando questo novero di disposizioni (dunque le facoltà assunzionali) nonché il sistema di pubblicità delle vacanze previste dall'articolo 2, comma 13, le amministrazioni pubbliche possano, per il triennio 2012-2014, effettuare assunzioni anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni (quindi tecnicamente anche alle Università attingendo alle loro graduatorie, previo accordo tra le amministrazioni, ex articolo 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003). Questo, qualora l'amministrazione non abbia una graduatoria in corso di validità. L'assunzione avviene previo consenso del vincitore.

Si raccomanda, pertanto, che le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica prevista dalla norma in esame, trovino riscontro nei bilanci di previsione delle strutture universitarie per l'esercizio finanziario 2013 e che gli stessi siano utilmente ispirati ai più volte citati principi di contenimento della spesa di Ateneo.

Cordialmente.

IL RETTORE
Prof. Renato Lauro

IL PRORETTORE VICARIO
Prof. Pietro Masi

